Corte di Appello di Trento

Presidenza

Decreto n. 18/2020

Il Presidente

PREMESSO che con direttiva n. 2/2020 dd. 26.02.2020 a firma congiunta del Presidente della Corte e del Procuratore Generale, nell'ambito di disposizioni di carattere generale interessanti tutti gli uffici giudiziari del distretto, è stato previsto che "*gli Uffici NEP limiteranno il contatto con il pubblico, consentendo l'accesso solo a un numero di utenti compatibile con il rapporto di una persona ogni due metri quadrati e per le notificazioni presso il domicilio e le esecuzioni aventi carattere urgente e indilazionabile adotteranno modalità cautelative di consegna sulla soglia dell'abitazione/ufficio/stabilimento, senza ingresso all'interno, ove non indispensabile*";

PREMESSO che le misure di limitazione all'accesso del pubblico negli uffici NEP risultano ancora alla data odierna adeguate, ove puntualmente attuate, pur in presenza di una progressiva diffusione dei contagi da COVID 19 su tutto il territorio nazionale;

PREMESSO che il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, pur non avendo adottato una disciplina specifica riguardante gli Uffici NEP e la relativa peculiare attività, all'art. 1 prevede che "1. *A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo*";

RITENUTO che, pertanto, debbono intendersi sospesi sino al 22 marzo 2020 tutti i termini "*per il compimento di qualsiasi atto*" inerente ai procedimenti oggetto di rinvio *ex lege*, ivi compresi quelli esecutivi non correlati alle eccezioni di cui all'art. 2, comma 2 lett. g) del citato decreto legge;

RILEVATO, inoltre, che con i DPCM 8.03.2020 e 9.03.2020 sono state introdotte stringenti disposizioni, valide nell'intera area nazionale, volte al contenimento del rischio di contagio attraverso, in principalità, rigorose limitazioni agli spostamenti delle persone su tutto il territorio nazionale;

RITENUTO che l'obbligo di ottemperare a tali ultime restrizioni incidenti sulla mobilità dei cittadini, sulla distanza minima da rispettare nelle relazioni individuali e sulla necessità di evitare ogni genere di assembramento suggerisce di adottare conseguenti adeguate disposizioni nell'interesse degli ufficiali e funzionari UNEP che, nell'esercizio delle loro attività, possono incorrere in serio rischio di contagio personale e, ancor di più, di concorso alla diffusione dello stesso, in ipotesi vanificando le misure restrittive intese al contenimento e al contrasto dell'emergenza sanitaria in atto;

RITENUTO che, in difetto di precise indicazioni legislative e/o ministeriali, alla data odierna si impone di prevedere la limitazione degli accessi del personale UNEP presso abitazioni private, uffici, banche, strutture sanitarie, case circondariali ecc.;

RITENUTO che le presenti disposizioni, dettate nell'interesse dell'intera collettività, presuppongono la consapevole collaborazione da parte di tutti gli Avvocati dei Fori interessati, ai quali si richiede di cooperare con i Dirigenti UNEP anche nell'individuazione delle peculiarità e delle eventuali indifferibili urgenze proprie dei procedimenti dai medesimi promossi,

PER TALI MOTIVI

Dà atto dell'applicabilità ai servizi UNEP della sospensione dei termini prevista dall'art. 1, comma 2, D.L. 8 marzo 2020, n. 11, per il compimento di tutti gli atti relativi ai procedimenti civili oggetto di rinvio *ex lege*, sino al 22 marzo 2020, secondo quanto indicato in parte motiva.

Gli Ufficiali giudiziari e i Funzionari degli Uffici NEP di Trento e di Bolzano sono autorizzati a valutare, di volta in volta e per ogni singolo caso, la possibilità di rinvio degli atti di esecuzione (quali sfratti, pignoramenti e altro) ove gli adempimenti non possano essere effettuati nel pieno rispetto della normativa primaria e secondaria emanata in occasione dell'attuale emergenza sanitaria, e ciò sino a nuovo provvedimento.

Sono sin d'ora fatte salve disposizioni legislative che, anche in contrasto con la presente direttiva, dovessero *medio tempore* intervenire.

Trento, 10 marzo 2020

Si comunichi ai C.O.A. di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
dott. Gloria Servetti